

REGIONE DEL VENETO



ULSS7
PEDEMONTANA

Via dei Lotti, n. 40
36061 Bassano del Grappa (VI)
Codice fiscale e partita IVA 00913430245

N. 1828 DEL 09/10/2025

DELIBERAZIONE
del

DIRETTORE GENERALE

Nominato con D.P.G.R. n. 13 del 26/02/2024

Coadiuvato dai sigg.:

DIRETTORE AMMINISTRATIVO dott.ssa MICHELA CONTE

DIRETTORE SANITARIO dr. ANTONIO DI CAPRIO

DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIO – SANITARI dott. EDDI FREZZA

OGGETTO: CONFERIMENTO DI QUATTRO INCARICHI DI COLLABORAZIONE DI NATURA LIBERO PROFESSIONALE A MEDICI CHIRURGHI DA ASSEGNARE ALLE STRUTTURE DI ACCETTAZIONE E PRONTO SOCCORSO DEI PRESIDIO OSPEDALIERI AZIENDALI DI CUI AL BANDO N. 121/2024.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AZIENDA ULSS 7 PEDEMONTANA
dott. Carlo Bramezza

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs n. 82/2005, del T.U. n. 445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa; il documento informatico è conservato digitalmente negli archivi informatici dell'Azienda.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025 Numero Proposta: 1869/25

Il Direttore dell'UOC Gestione Risorse Umane, nonché Responsabile del procedimento, attesta che la presente proposta di deliberazione è stata regolarmente istruita nel rispetto della vigente normativa nazionale, regionale e regolamentare: f.to Sara Baldassin

Il Direttore dell'Unità operativa complessa "Gestione risorse umane" relaziona quanto segue.

Premesso che:

- con deliberazione n. 1453 adottata il 6 agosto 2025 questa Azienda U.L.S.S. – richiamata l'indisponibilità di graduatorie per l'assunzione di dirigenti medici dipendenti nella disciplina di medicina d'emergenza e urgenza - ha recepito gli elenchi dei medici idonei al conferimento di incarichi di lavoro autonomo approvati con deliberazione del direttore generale di Azienda Zero n. 460 del 30 giugno 2025 e ha provveduto al conferimento di due incarichi a medici in possesso di specializzazione a soddisfazione del fabbisogno di prestazioni mediche specialistiche da garantire nelle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso;
- con la medesima deliberazione, sono stati conferiti inoltre due incarichi a medici iscritti all'albo ai sensi dell'articolo 2-bis – comma 3 - del decreto-legge n. 18 del 2020, a supporto delle esigenze delle unità operative complesse di accettazione e pronto soccorso nella gestione dei "codici minori";
- con protocollo n. 64847 del 10 luglio 2025 è stato inoltrato un interpello di disponibilità agli ulteriori candidati collocati nella lista degli idonei trasmessa da Azienda Zero per la ricerca di altri medici da dedicare al supporto della gestione dei codici minori; all'esito dei suddetti interPELLI, il Direttore del Dipartimento di emergenza e area critica ha segnalato l'indisponibilità di candidati interPELLATI a prestare attività presso il pronto soccorso di Bassano durante il periodo estivo.

Considerato che:

- con deliberazione n. 2115 del 15 novembre 2024 - bando n. 121/2024 è stata indetta una procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda ULSS 7 Pedemontana - Bando n. 121/2024 con scadenza prevista per il 31 dicembre 2025 e formazione di liste periodiche di idonei;
- nell'ambito della suddetta selezione, al giorno 18 settembre 2025 risultavano pendenti le seguenti candidature:

CANDIDATO	
1)	BONATO BENEDETTA
2)	PESCE CIRO
3)	RIZZA ELISABETTA
4)	SANNINO FABRIZIO
5)	TOSIN ARIANNA

- l'UOC Gestione risorse umane, a seguito di verifica della regolarità degli elementi formali e della sussistenza dei requisiti previsti dal bando, ha provveduto a trasmettere alla commissione esaminatrice le candidature validamente pervenute per la valutazione dei relativi curricula;
- con verbale di riunione del giorno 25 settembre 2025, conservato agli atti della procedura selettiva, la commissione esaminatrice nominata con deliberazione n. 2207 del 3 dicembre 2024 ha attestato l'idoneità dei quattro candidati secondo il seguente ordine di priorità:

- 1) dr. **Ciro PESCE**;
- 2) dr.ssa **Elisabetta RIZZA**;
- 3) dr. **Fabrizio SANNINO**;
- 4) dr.ssa **Arianna TOSIN**;

- con nota pervenuta al n. 92481 di protocollo del 2 ottobre 2025, il Direttore della UOC Direzione medica del presidio ospedaliero di Bassano, ha evidenziato la necessità di procedere al conferimento di quattro incarichi di collaborazione a sostegno delle specifiche esigenze di copertura dei turni del pronto soccorso di Asiago sia in prima persona, sia prestando servizio a Bassano e così dando la possibilità ai medici specialisti strutturati di operare presso l'ospedale di Asiago;
- ai sensi delle disposizioni dettate per l'anno 2025 dalla deliberazione della giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025, l'Azienda dispone attualmente, fra le altre, dell'autorizzazione al conferimento di un incarico a un medico libero professionista a supporto del pronto soccorso di Asiago, concessa dall'Area Sanità e Sociale con nota n. 606754 del 29 novembre 2024 e di ulteriori tre autorizzazioni regionali concesse con nota prot. n. 399609 del 18 agosto 2025 per le esigenze delle unità operative di pronto soccorso aziendali.
- il Direttore sanitario, vista la necessità di garantire esigenze rappresentate dal Direttore della UOC Direzione medica del presidio ospedaliero di Bassano e considerato che non sussiste la disponibilità a prendere servizio in tempo brevi da parte altri professionisti ha espresso parere favorevole al conferimento dell'incarico in favore dei medici richiesti dalle unità operative di pronto soccorso aziendali.

Preso atto che:

- a fronte dell'accertata indisponibilità di personale dipendente, l'articolo 7, comma 6 e seguenti del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, come successivamente modificato e integrato, consente alle pubbliche amministrazioni di conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, per esigenze a cui non possono far fronte con personale in servizio;
- il Piano socio sanitario 2019-2023 approvato con la legge regionale del Veneto 28 dicembre 2018, n. 48, ha previsto la possibilità per le Aziende del Servizio sanitario regionale del Veneto di ricorrere alla conclusione di incarichi di collaborazione libero professionale anche per l'esercizio dell'ordinaria attività istituzionale necessaria ad assicurare l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.

Dato atto che:

- l'incarico libero professionale si perfeziona con la stipula del contratto individuale di collaborazione, secondo lo schema allegato al presente provvedimento e che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- l'Amministrazione e il collaboratore cureranno, per i rispettivi ambiti d'obbligo, gli adempimenti fiscali, previdenziali, assicurativi e professionali inerenti la formazione del rapporto;
- la durata è di sei mesi, con la decorrenza che sarà indicata nel contratto individuale di collaborazione; il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre per lo svolgimento della stessa attività assunzioni con contratto di lavoro subordinato;
- ferma l'autonomia nell'esecuzione dell'incarico, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il dirigente responsabile dell'unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione; in particolare, secondo le indicazioni della direzione aziendale:
 - i medici reclutati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 del d.l. 18/2020 potranno effettuare massimo 10 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno;
 - i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023 svolgeranno un'attività pari a 8 ore settimanali, organizzata in turni di 12 ore, come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;

- i medici specialisti reclutati ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.Lgs. 165/2001 potranno effettuare circa 7 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno come da indicazioni del Direttore della UOC di riferimento;
- il compenso previsto, che si intende lordo e omnicomprendivo e assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate, in linea con quanto disposto dalla DGR n. 580 del 27 maggio 2024, è pari a:
 - euro 80,00 orari lordi e omnicomprendivi per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, con il riconoscimento di un incremento a complessivi euro 90,00 orari lordi e omnicomprendivi (+12,5%) qualora l'attività venga svolta presso l'Ospedale di Asiago;
 - euro 40,00 orari lordi e omnicomprendivi per i medici reclutati ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 del d.l. 18/2020 nonché per i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023.
- la liquidazione delle competenze è effettuata sulla base della fattura emessa e della relazione dell'attività svolta, munite del visto di approvazione del Direttore dell'unità operativa e del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso i quali si è svolta la collaborazione;
- il professionista sarà soggetto, per quanto compatibili, agli obblighi di condotta previsti dal “Codice di Comportamento” applicabile, in particolare per quanto riguarda l'informativa sugli interessi finanziari e gli eventuali conflitti di interessi che insorgessero nel corso dell'incarico.

Dato atto altresì che:

- per quanto riguarda la spesa prevista per l'incarico in parola si ritiene prudente vincolare un impegno di 90.000,00 euro;
- si richiama il limite del costo complessivo previsto dal Piano triennale dei fabbisogni di personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025.

Visti:

- l'articolo 7, comma 6 e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- l'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 in materia di obblighi di pubblicità e trasparenza;
- l'articolo 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 in materia di controllo della spesa delle consulenze e collaborazioni;
- la L.R. 28 dicembre 2018 n. 48 approvazione del Piano socio sanitario 2019-2023;
- il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2025-2027 adottato in via definitiva con deliberazione n. 141 del 28 gennaio 2025 e facente parte del Piano integrato di attività e organizzazione (P.I.A.O.) 2025-2027 adottato con deliberazione n. 143 del 31 gennaio 2025;
- la deliberazione della Giunta regionale del Veneto n. 65 del 27 gennaio 2025;
- la DGRV 580 del 27 maggio 2024;
- il regolamento aziendale per gli incarichi di lavoro autonomo approvato con deliberazione n. 206 del 28 febbraio 2018.

Per quanto sopra, il Direttore dell'Unità operativa complessa “Gestione risorse umane” propone, con riferimento all'esito della selezione di cui al bando 121/2024 di conferire quattro incarichi di collaborazione libero professionale ai medici utilmente collocati nell'elenco degli idonei approvato con verbale della commissione in data 25 settembre 2025 a sostegno delle specifiche esigenze di copertura dei turni delle unità operative di pronto soccorso di Asiago e Bassano.

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la relazione e la proposta del Responsabile del procedimento;

Dato atto che il Responsabile del servizio competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale, regionale e regolamentare;

Vista l'attestazione in merito all'assumibilità della spesa proposta, sottoscritta dal titolare del budget;

Acquisito il parere favorevole dei Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari, per quanto di rispettiva competenza;

DELIBERA

- di approvare l'esito della selezione effettuata in data 25 settembre 2025 nell'ambito dell'avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale di cui al bando n. 121/2024, dando atto del giudizio di idoneità dei candidati secondo il seguente ordine di preferenza:
 - dr. **Ciro PESCE**;
 - dr.ssa **Elisabetta RIZZA**;
 - dr. **Fabrizio SANNINO**;
 - dr.ssa **Arianna TOSIN**;
- di conferire, per le specifiche motivazioni evidenziate dal Direttore del Dipartimento di emergenza e area critica riferite nelle premesse, un incarico di collaborazione di natura libero professionale ai sensi dell'art. 7, comma 6, del d. legs. 165/2001 al dr. **Ciro PESCE**, quale medico chirurgo specialista in chirurgia generale, un incarico di collaborazione libero professionale ai sensi dell'art. 12 del d.l. 34/2023 alla dr.ssa **Elisabetta RIZZA** e al dr. **Fabrizio SANNINO** in qualità di medici in formazione specialistica, nonché un incarico di collaborazione libero professionale ai sensi dell'art. 2-bis, comma 3 del d.l. 18/2020 alla dr.ssa **Arianna TOSIN** quale medico chirurgo regolarmente iscritto all'albo, a sostegno delle specifiche esigenze di copertura dei turni delle unità operative di pronto soccorso di Asiago e Bassano per la durata di sei mesi;
- di approvare le condizioni previste per l'espletamento degli incarichi di cui trattasi per come indicate nelle premesse e che vengono riprodotte negli schemi dei contratti di collaborazione allegati al presente provvedimento del quale costituiscono parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dall'articolo 15 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 con le modificazioni successivamente intervenute;
- di imputare la relativa spesa, stimata in complessivi euro 90.000,00 al conto del costo del personale del bilancio economico preventivo secondo la seguente tabella:

<i>anno</i>	<i>conto</i>	<i>descrizione</i>	<i>programma di spesa</i>	<i>impegno euro</i>
2025	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	37.500,00
2026	BA1400000	altre consulenze sanitarie e sociosanitarie da privato	programma di spesa 127 relativo alle collaborazioni libero professionali di natura sanitaria	52.500,00

6. di dare atto che la presente deliberazione viene pubblicata all'albo del sito istituzionale dell'Azienda per dieci giorni continuativi, inviata contestualmente al collegio sindacale e diventa esecutiva il giorno stesso della sua pubblicazione, come da norma regolamentare approvata con deliberazione n. 1386 del 22 luglio 2022.

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso aziendali

nr. ___ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione n. 2115 del 15 novembre 2024 è stato indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi di collaborazione di natura libero professionale a medici chirurghi da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell’Azienda ULSS 7 Pedemontana - bando n. 121/2024;
- con deliberazione n. ___ del ___ 2025 è stato dato atto dell’esito della selezione compiuta sulle domande di partecipazione pervenute e il dr. _____, nato a _____ (___) il giorno _____, è stato individuato quale professionista al quale conferire l’incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L’AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana”, Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome:
- luogo di nascita:
- data di nascita:
- codice fiscale:
- partita iva:
- residente a:
(d’ora in avanti indicato come “*il professionista*”)

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL’INCARICO

L’Azienda U.L.SS. n. 7 “Pedemontana” conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l’incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 7 - comma 6 - del Decreto Legislativo nr. 165/2001 a supporto delle unità operative di Accettazione e Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri aziendali.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ e ha durata di sei mesi, con **scadenza il giorno** _____.

Per l’espletamento dell’incarico, il professionista afferirà alla UO _____ (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell’incarico, ferma restando l’autonomia nell’esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell’Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile ad effettuare circa 7 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno.

2) COMPENSO

Il compenso previsto è di euro 80,00 orari lordi e omnicomprensivi a fronte dell'impegno di presenza richiesto per tutti i medici in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla dirigenza, con il riconoscimento di un incremento a complessivi euro 90,00 orari lordi e omnicomprensivi (+12,5%) qualora l'attività venga svolta presso l'Ospedale di Asiago.

Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore o Responsabile dell'Unità operativa unitamente al visto di approvazione del Direttore medico del Presidio ospedaliero presso il quale si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi per dolo e colpa grave.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista
(_____)

Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)

CONTRATTO INDIVIDUALE DI COLLABORAZIONE PROFESSIONALE
(artt. 2222 e segg. del Codice Civile)

in qualità di medico chirurgo da assegnare alle Strutture di Accettazione e Pronto Soccorso dei Presidi Ospedalieri dell'Azienda per l'attività di gestione dei codici minori

Nr. ____ di reg. contr. del _____

Premesso che:

- con deliberazione del direttore generale n. 2115 del 15 novembre 2024 questa Azienda U.L.S.S ha indetto un avviso di procedura selettiva per il conferimento di incarichi libero professionali a medici chirurghi da assegnare alle medesime strutture - bando n. 121/2024 con scadenza finale prevista per il 31 dicembre 2025;
- con deliberazione n. ____ del _____ il dr. _____, nato a _____ il giorno _____, è stata individuato quale professionista alla quale conferire l'incarico di collaborazione libero professionale di cui trattasi.

Tutto ciò premesso e ritenuto, richiamati i presupposti di fatto e giuridici indicati nella deliberazione sopra indicata,

F R A

L'AZIENDA ULSS N. 7 PEDEMONTANA con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa

E

- cognome e nome: _____
- luogo di nascita: _____
- data di nascita: _____
- codice fiscale: _____
- partita iva: _____
- residente a: _____

(d'ora in avanti indicato come "*il professionista*")

si conviene e si stipula quanto segue:

1) OGGETTO DELL'INCARICO

L'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" conferisce al professionista, in qualità di medico chirurgo in possesso dei requisiti previsti dal bando di procedura selettiva in premessa indicato, che accetta, l'incarico individuale di collaborazione di natura libero professionale ex art. 2222 e seguenti del codice civile e art. 2 bis, comma 3 del d.l. 18/2020, a supporto unità operative di Accettazione e Pronto Soccorso dei presidi ospedalieri.

Il suddetto incarico decorre **dal giorno** _____ **2025** e ha durata di sei mesi, con **scadenza** _____.

Per l'espletamento dell'incarico, il professionista afferirà all'UOC Accettazione e Pronto Soccorso del Presidio ospedaliero di Bassano (con possibilità di spostamento presso le altre sedi aziendali in caso di necessità).

Per la realizzazione degli obiettivi dell'incarico, ferma restando l'autonomia nell'esecuzione degli incarichi, il professionista dovrà assicurare la presenza necessaria a garantire le attività concordate con il Responsabile dell'Unità operativa presso la quale svolgerà la propria collaborazione, rendendosi disponibile a effettuare fino a un massimo di 10 accessi mensili di massimo dodici ore ciascuno.

2) COMPENSO

Il compenso orario previsto è di euro 40,00 lordi e onnicomprensivi. Il compenso riconosciuto al professionista assorbe qualsivoglia ipotesi di rimborso spese o altre indennità comunque denominate.

La liquidazione delle competenze sarà effettuata su presentazione della fattura emessa dal professionista, accompagnata da una relazione sull'attività svolta vistata dal Direttore dell'unità operativa e dal Direttore medico del Presidio ospedaliero, presso i quali si è svolta l'attività oggetto della richiesta di liquidazione.

3) AUTONOMIA DEL PROFESSIONISTA

Le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di collaborazione libero-professionale", ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del codice civile e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego.

Nello svolgimento del proprio incarico il professionista opera con autonomia, senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica.

L'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva, da parte del professionista, delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute.

Il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto.

Il rischio dell'attività professionale grava sul professionista, che provvederà a proprie spese alle necessarie coperture assicurative sollevando l'Azienda da eventuali conseguenze derivanti da infortunio, malattia professionale e responsabilità civile verso terzi.

Il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito.

4) RECESSO DAL CONTRATTO

In caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare al professionista un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto.

Il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni. Il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso.

Il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:

- a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze da parte del professionista;
- b) cause di forza maggiore;
- c) in caso di riscontro di situazioni di conflitto di interessi, ancorché potenziali, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente.

In conformità a quanto previsto dalla legge regionale del Veneto n. 48 del 18 dicembre 2018 di approvazione del piano socio sanitario regionale 2019-2023, il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda sia in grado di disporre - per lo svolgimento della stessa attività - assunzioni con contratto di lavoro subordinato.

5) DISPOSIZIONI FINALI

Il professionista si impegna ad osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare.

Nell'esecuzione dell'incarico il professionista è tenuto al segreto professionale e al rispetto di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni inerenti il trattamento dei dati personali.

Il professionista si impegna a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività lavorativa.

Il professionista dichiara di essere informato che il codice di comportamento dei pubblici dipendenti, il codice disciplinare, l'informativa sulla privacy nonché tutte le informazioni relative all'organizzazione aziendale sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana e di ricevere copia del codice di comportamento di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici" pubblicato sia sul sito internet che sul sito intranet dell'Azienda U.L.S.S. n. 7 Pedemontana.

Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli artt. 2222 e seguenti del codice civile.

Il presente documento, composto di un unico foglio di quattro facciate, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art.5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131. L'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

Luogo e data: _____

il professionista
(_____)

Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)



dr. _____
 nato in _____
 residente in _____
 comune di _____
 Codice Fiscale: _____

Il presente contratto disciplina la Sua collaborazione presso l'Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana" con sede in Via dei Lotti n. 40 36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI), rappresentata dal Direttore generale e legale rappresentante *pro tempore* dott. Carlo Bramezza, nato a Treviso il giorno 4.05.1967, codice fiscale: BRMCRL67E04L407D, domiciliato presso: Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana", Via dei Lotti, 40 – Bassano del Grappa, ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e seguenti, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34.

Al rapporto di collaborazione si applicano le seguenti condizioni:

1. l'incarico avrà decorrenza dal giorno _____ 2025 e scadenza il giorno _____ 2026; nessuna attività, comunque richiesta o sollecitata, potrà essere prestata per conto dell'Azienda U.L.S.S. prima di aver apposto la firma di accettazione delle presenti condizioni e della relativa data di sottoscrizione;
2. l'attività sarà prestata presso le strutture di accettazione e pronto soccorso dell'Azienda U.L.S.S., secondo la disponibilità espressa e previa intesa con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
3. l'attività prevista dall'incarico è espletata esclusivamente al di fuori degli obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione con un massimo di otto ore di presenza settimanale in Azienda; non è consentita la programmazione settimanale di attività concomitante presso diverse unità operative, anche se resa al di fuori obblighi di presenza imposti dalla frequenza della scuola di specializzazione, oltre il limite di otto ore previsto; l'eventuale eccedenza oraria non dà luogo a compenso;
4. l'eventuale accesso alle mense aziendali è consentito alle condizioni previste per l'utenza esterna;
5. il compenso orario per la collaborazione di cui trattasi è stabilito in Euro 40,00 lordi e onnicomprensivi; la liquidazione delle competenze sarà effettuata sulla base della relazione dell'attività svolta (con la certificazione del relativo orario di presenza effettiva), corredata dalla prevista documentazione di natura fiscale; la documentazione dovrà essere vistata per approvazione dal Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso ove l'attività è stata espletata;
6. le parti danno reciprocamente atto che il rapporto disciplinato dal presente contratto ha natura di prestazione di lavoro autonomo e non implica l'instaurazione sotto alcun profilo di un rapporto di impiego;
7. lo svolgimento dell'incarico è effettuato con autonomia e senza alcun vincolo di subordinazione gerarchica ma comporta il coordinamento dell'attività con quella del personale dipendente ovvero degli altri collaboratori presenti, secondo quanto concordato con il Direttore dell'UOC Accettazione e pronto soccorso;
8. l'incarico ha ad oggetto il conferimento di attività professionale e non comporta l'esercizio in via esclusiva delle competenze di amministrazione e gestione, né l'attribuzione di funzione dirigenziale nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione e non costituisce pertanto conferimento di incarico di funzione dirigenziale ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2013 n. 39 e successive modificazioni intervenute;
9. il professionista provvede a curare ogni adempimento di natura fiscale, tributaria e contributiva di propria competenza, comunicando tempestivamente all'Unità operativa complessa "Gestione Risorse Umane" il relativo regime al quale assoggettare il compenso dell'attività svolta;
10. in caso di mancato rispetto degli obblighi contrattuali, i pagamenti saranno dilazionati, fatta salva la facoltà dell'Azienda di assegnare un termine per adempiere ai sensi dell'articolo 2224 del Codice civile, decorso inutilmente il quale l'Azienda potrà recedere dal contratto;
11. il presente contratto potrà inoltre essere risolto da entrambe le parti contraenti in qualsiasi momento, senza obbligo di motivazione, mediante dichiarazione scritta con preavviso di 15 giorni; il mancato rispetto del termine di preavviso può comportare l'applicazione di una penale commisurata al valore economico delle ore di presenza già programmate e non svolte nel periodo di mancato preavviso;
12. il contratto si intenderà infine risolto di diritto in caso di:
 - a) gravi, oggettive e ripetute inadempienze;
 - b) cause di forza maggiore;
 - c) accertato conflitto di interessi, ancorché potenziale, rispetto agli interessi e ai fini istituzionali del committente;
13. il professionista dichiara che il proprio stato di salute è compatibile con l'incarico di cui al presente contratto e solleva l'Azienda da ogni responsabilità in merito; l'Azienda verifica la sola idoneità tecnico professionale del / della professionista in ragione dei titoli posseduti e dell'esperienza maturata e fornisce, a mezzo del Servizio di prevenzione e protezione, informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinato a operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività; l'esclusione degli obblighi di sorveglianza sanitaria a carico dell'Azienda non esime il /la professionista dal rispetto dagli adempimenti previsti da specifiche disposizioni di legge; si

richiamano, in particolare, le disposizioni previste all'articolo 114 del decreto legislativo 31 luglio 2020, n. 101 che detta disposizioni in merito agli obblighi previsti per i lavoratori autonomi che svolgono attività in ambienti soggetti a esposizione da radiazioni ionizzanti; il / la professionista può chiedere di beneficiare, con oneri a proprio carico, della sorveglianza sanitaria del medico competente o del medico autorizzato dell'Azienda;

14. il professionista assume la piena e completa responsabilità connessa all'esercizio delle prestazioni professionali previste nel presente contratto; deve comunicare all'Azienda la sussistenza e i dati identificativi di idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile estesa anche ai casi di colpa grave per i danni derivanti dall'esercizio dell'attività professionale, la cui responsabilità è a carico del / della professionista;

15. per la tutela delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro, l'INAIL (con nota U.INAIL.15000.18/11/2021.0006344, acquisita al protocollo dell'Azienda n. 97152 del 22 novembre 2021) ha confermato che sono esclusi dalla tutela previdenziale i collaboratori autonomi iscritti agli albi professionali, i quali hanno pertanto il dovere di attestare l'esistenza di idonea copertura assicurativa in proprio sollevando l'Azienda da ogni responsabilità al riguardo;

16. il contratto obbliga le parti a osservare le disposizioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro nonché le ulteriori disposizioni di legge e regolamentari inerenti gli obblighi di comportamento in servizio compatibili con il rapporto di collaborazione che con il presente contratto si va a instaurare;

17. il contratto obbliga al rispetto del segreto professionale e di ogni norma deontologica, legislativa e consuetudinaria che inibisca la diffusione delle informazioni delle quali si viene a

conoscenza o a disposizione in connessione all'espletamento dell'incarico;

18. il contratto impegna inoltre a uniformare la propria condotta e a rendere le proprie prestazioni professionali in ottemperanza ai principi e alle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 "Codice per la tutela dei dati personali" con le modificazioni successivamente intervenute, il rispetto dei quali costituisce modalità essenziale dello svolgimento dell'attività;

19. ai sensi di quanto disposto dal Regolamento Europeo 2016/679 e dal vigente decreto legislativo n. 196/2003, il Direttore / Responsabile dell'unità operativa interessata autorizza il trattamento dei dati personali in relazione alle materie di competenza della struttura di assegnazione, nell'ambito delle mansioni conferite e nel rispetto delle istruzioni operative dell'Azienda; l'autorizzazione al trattamento dei dati dovrà essere rinnovata in ciascuna delle diverse strutture nelle quali l'attività sarà svolta;

20. con la firma del contratto, le parti si rilasciano quietanza in merito all'assolvimento degli obblighi di informativa relativi al codice di comportamento aziendale, all'informativa sulla privacy nonché a tutte le informazioni relative all'organizzazione che sono reperibili sul sito istituzionale dell'Azienda;

21. per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si rinvia agli art. 2222 e seguenti del codice civile;

22. il presente contratto, redatto in bollo con oneri a carico del prestatore d'opera, sarà soggetto a registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, 2° comma, e art. 10, Parte II tariffe, del D.P.R. 26.04.1986, nr. 131; l'imposta di bollo sulla fattura, ove dovuta, è a carico dell'emittente.

LUOGO E DATA:

firma del professionista
(_____)

Azienda U.L.S.S. n. 7 "Pedemontana"
Il Direttore generale
(dott. Carlo BRAMEZZA)